

## PROTOCOLLO D'INTESA

*per lo svolgimento dell'attività scolastica rivolta agli utenti in età scolare, minori e non, ricoverati presso il "Centro di riferimento per la cura e la riabilitazione dei disturbi del Comportamento Alimentare e del Peso DCA" della Azienda ULSS 10 "Veneto Orientale"*

*- progetto denominato "La scuola che non c'è"-*

### TRA

**L'Ufficio Scolastico VII di Venezia**, rappresentato dal Dirigente dott. Domenico Martino

E

**L'Azienda ULSS 10 "Veneto Orientale"**, rappresentata dal Direttore Generale, dott. Paolo Stocco

E

**Il II Istituto Comprensivo "Ardigò" di Padova (Scuola Polo per il Veneto per l'Istruzione in Ospedale)** rappresentato dalla Dirigente Scolastica dott.ssa Marisa De Danieli

### PREMESSO

che il periodo di ricovero in strutture riabilitative residenziali extra ospedaliere e/o di ospedalizzazione comporta per bambini, ragazzi, preadolescenti, adolescenti e giovani un allontanamento traumatico dal proprio ambiente emotivo, affettivo, di crescita, di studio e dal proprio ambiente quotidiano di vita sociale;

che, in tale assunto, l'Azienda ULSS 10 Veneto Orientale riconosce il servizio scolastico come rispondente al miglioramento della qualità della vita dei minori degenti e come una prestazione intrinseca alla filosofia della cura del fanciullo e del giovane, in sintonia con i propri obiettivi istituzionali e conseguentemente promuove la cooperazione interistituzionale con la scuola

### CONSIDERATO

che l'organizzazione del servizio scolastico presso le strutture di ricovero, extra ospedaliero ed ospedaliero, riconosce diritti costituzionalmente garantiti (artt. 3 e 34 della Costituzione Italiana), essendo finalizzata a prevenire e rimuovere condizioni che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;

che l'attività didattica rivolta ai minori ricoverati nelle strutture riabilitative e/o ospedaliere riveste un ruolo fondamentale nel riconoscimento effettivo del diritto all'istruzione e contribuisce al recupero del loro equilibrio psicofisico, come evidenziato dalla circolare del M.P.I. n. 353 del 07/08/98 e come previsto dalla Legge quadro n. 104/92;

che l'attuazione del diritto allo studio dei bambini e degli adolescenti ricoverati in strutture è obiettivo specifico del Protocollo d'intesa stipulato in data 27 settembre 2000 fra il M.P.I. e il Ministero della Salute;

che il diritto allo studio ha ampliato il proprio ambito di applicazione in correlazione con l'innalzamento dell'obbligo d'istruzione;

che il D.P.R. n. 275 dell'8/03/1999 consente alle Istituzioni scolastiche l'ampliamento dell'offerta formativa nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica;

che il Protocollo d'intesa del 27 settembre 2000 intende creare le condizioni per la realizzazione e l'istituzionalizzazione della presenza di corsi di studio per le scuole di ogni ordine e grado nelle strutture, tanto da considerare la scuola in ambito ospedaliero fra gli obiettivi prioritari di applicazione della legge n. 440 del 18/12/98, di finanziamento delle attività di ampliamento dell'offerta formativa; si sollecitano altresì, in detto Protocollo, le Regioni ed gli Enti Locali impegnati nell'applicazione della legge n. 285/97 a riservare una particolare attenzione alla necessità di promuovere interventi mirati alla tutela dei diritti fondamentali dei cittadini di minore età;

che il "Centro di riferimento per la cura e la riabilitazione dei DCA" della Azienda ULSS 10 Veneto Orientale opera trattamenti riabilitativi residenziali extra ospedalieri, anche di lunga durata, in favore di utenti minori di età e che è già avviata ed attuata una solida esperienza di scolarizzazione a distanza per mezzo di: inserimento di utenti presso gli istituti scolastici di Portogruaro, svolgimento di interventi didattici presso la struttura di ricovero riabilitativo, presenza scolastica a distanza tramite *web cam*. Tale esperienza di scuola a distanza è stata denominata "*La scuola che non c'è*";

che, sulla base dell'attività svolta precedentemente e in attuazione di quanto previsto dalle CC.MM. n. 353 del 07/08/98 e n. 43 del 26/02/2001 e n. 87 del 27/10/2008, si ritiene opportuno regolamentare con il presente atto, a decorrere dalla data di sottoscrizione, i rapporti tra le Istituzioni Scolastiche e il "Centro di riferimento per la cura e la riabilitazione dei DCA" dell'Azienda ULSS 10 Veneto Orientale;

che la Scuola si attiva per garantire il diritto all'istruzione, previsto ai vari livelli dall'ordinamento vigente, per i minori ricoverati nelle strutture riabilitative residenziali ed ospedaliere e garantisce questo diritto collaborando con l'Istituzione Sanitaria al fine di mantenere o recuperare l'equilibrio psicofisico dei bambini/ragazzi/giovani ricoverati secondo le proprie competenze.

#### VISTI

- gli artt. 24 e 28 della Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia inerenti, rispettivamente, il diritto del minore alla salute e ai servizi medici e il diritto del fanciullo all'educazione;
- l'art. 20 della Carta Europea dei bambini degenti in ospedale, concernente il diritto ad avere la possibilità di insegnamento, anche nel caso di ricovero parziale in *day hospital* o di convalescenza nel proprio domicilio;
- la Legge Quadro n. 238 dell'8/11/2000 per la relazione del sistema integrato d'intervento e dei servizi sociali;
- la Legge n. 440/97 e le Direttive che il MIUR dirama annualmente a riguardo della "disponibilità finanziaria del fondo per l'arricchimento ed ampliamento dell'offerta formativa";
- il Protocollo d'Intesa tra MIUR e Ministero della Salute del 23/10/2003, relativo alla tutela del diritto e allo studio dei cittadini di minore età affetti da gravi patologie, attraverso il servizio di istruzione domiciliare;
- la C.M. del M.P.I. n. 149 del 10/10/2001 sul tema "Interventi a favore delle attività per la scuola in ospedale";
- la C.M. del M.P.I. n. 353 del 07/08/98 concernente il "Servizio

scolastico nelle strutture ospedaliere";

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

Le parti firmatarie della presente Convenzione ed i relativi organi concorreranno all'attuazione dell'accordo nel quadro dei rispettivi ordinamenti ed in conformità con gli stessi, così come definiti dalle normative comunitarie, nazionali, regionali e locali.

### **Art. 2**

La Struttura Sanitaria si impegna:

- a) a fornire locali adeguati allo svolgimento delle attività scolastiche e ludico didattiche;
- b) a corredare tali locali di attrezzature e arredi funzionali alle attività scolastiche;
- c) a garantire un'adeguata collaborazione a tutti i livelli con il personale docente, nel rispetto dell'interesse del paziente - alunno, favorendo la collaborazione del personale medico, psicologico e sociosanitario circa le informazioni utili alle attività e competenze specifiche dei diversi ordini e gradi di scuola;
- d) ad accogliere la presenza degli insegnanti nella struttura di cura per quegli alunni impossibilitati a recarsi nei locali destinati al servizio scuola;
- e) a favorire il mantenimento delle relazioni con le scuole d'origine dei degenti - alunni, assumendosene gli oneri di carico telefonico e di canoni relativi al funzionamento delle attrezzature di teledidattica (telefono, fax, supporti per strumenti telematici e tecnologici per l'istruzione a distanza, quali internet (didattica a distanza));
- g) a fornire ai docenti, in servizio presso i reparti, informazioni e misure di carattere profilattico a tutela della salute degli alunni e dei docenti stessi;
- h) ad estendere la copertura assicurativa del personale sanitario, relativa al comma precedente, al personale docente.

### **Art. 3**

La Scuola intende garantire il diritto allo studio dei bambini e ragazzi malati e promuove, pertanto, attività educative e didattiche finalizzate a costituire un'integrazione che sani l'interruzione del progetto educativo e scolastico prodotta dalla malattia.

Le Istituzioni scolastiche si impegnano:

- a) ad assicurare il servizio scolastico attraverso collegamenti telematici in connessione con l'aula messa a disposizione dalla struttura sanitaria, in accordo con il dirigente medico o con lo psicologo responsabile e le scuole di provenienza degli alunni/e;
- b) a garantire l'organizzazione e programmazione didattica ed educativa secondo i criteri previsti dai diversi ordinamenti scolastici;
- c) a gestire e sovrintendere al servizio e agli aspetti amministrativi legati al personale docente impegnato in regime di istruzione ospedaliera;
- d) ad organizzare e sostenere gli esami di Stato previsti, secondo gli ordinamenti vigenti, ove se ne creasse la necessità;
- e) a fornire i materiali informatici adatti al contesto specifico;
- f) a mantenere tutte le forme di collaborazione a distanza con le scuole di

- appartenenza degli alunni al fine di sostenere la continuità del processo formativo predisposto;
- g) a garantire un'adeguata collaborazione, a tutti i livelli, con il personale sanitario nei suoi vari profili professionali, nel rispetto dell'interesse del degente - alunno, favorendo la partecipazione del personale docente alla formazione e all'aggiornamento in servizio.

#### **Art. 4**

Le attività inerenti all'attuazione della presente convenzione dovranno avvenire secondo le seguenti modalità d'interazione professionale.

##### **Operatori della scuola**

I docenti attuano il progetto educativo in struttura residenziale e/o in ospedale attraverso gli strumenti multimediali previsti, rispettando quanto previsto dalla normativa scolastica vigente in ordine al raggiungimento del successo formativo come diritto di tutti gli studenti, e a quanto delineato dal Piano dell'Offerta Formativa.

L'azione educativa e didattica dei docenti si inquadra nei principi e nelle norme dettate dal Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

##### **Operatori sanitari**

Le varie figure professionali attive nella struttura residenziale e/o in ospedale che vengono in contatto con la Scuola cooperano al progetto educativo, nell'ambito del possibile, per il loro ruolo, in un'ottica volta al miglioramento della qualità della vita dei bambini/ragazzi/giovani e degli adulti ed accompagnatori dei degenti, impegnandosi a favorire, nel loro servizio, le linee di intesa definite.

#### **Art. 5**

I rapporti tra le Istituzioni Scolastiche, l'Azienda Sanitaria e l'Ufficio Scolastico VII di Venezia saranno tenuti dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Marisa De Danieli, con il supporto finanziario della Scuola Polo per il Veneto, firmatari della presente convenzione e dal Dirigente medico o dallo psicologo referente per la scuola.

#### **Art. 6**

I Dirigenti Scolastici delle Istituzioni si impegnano a favorire incontri periodici tra operatori diversi allo scopo di permettere la circolazione delle informazioni necessarie alla programmazione degli interventi sanitari, educativi e didattici e per la conseguente migliore realizzazione di tutti gli interventi a favore dei pazienti - alunni e delle loro famiglie.

#### **Art. 7**

L'Azienda Sanitaria, l'Ufficio Scolastico VII di Venezia e l'Istituzione Scolastica promuovono iniziative di collaborazione con gli Enti Locali competenti in materia di istruzione e di diritto allo studio, al fine di valorizzare ed ottimizzare le risorse impiegate per il funzionamento del servizio scolastico nelle strutture ospedaliere (nell'ottica dei "servizi alla persona e alla comunità").

## **Art. 8**

Il presente Protocollo d'Intesa decorre dalla presente data di sottoscrizione e sarà valido per i tre anni scolastici successivi, salvo disdetta di una delle parti firmatarie, da comunicarsi entro il termine di 3 mesi dalla chiusura dell'anno scolastico.

San Donà di Piave,

Azienda ULSS10 -Veneto Orientale-

Il Direttore Generale  
Dott. Paolo Stocco

Ufficio Scolastico VII  
di Venezia

Il Dirigente  
Dott. Domenico Martino

II Istituto Comprensivo "Ardigò" di PD  
Scuola Polo per il Veneto per la Scuola  
in Ospedale

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Marisa De Danieli